



REPUBBLICA ITALIANA

50/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59953** del registro di segreteria, proposto da proposto da **OMISSIS**, c.f. **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Musio, c.f. MSUMSM77A04L419I, pec: musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Roma, Via Federico Rosazza 32, presso lo studio dell'Avv. Ugo De Luca, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
non costituito;

avverso

la sentenza 320/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale

per la Puglia, pubblicata il 20 aprile 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore cons.

Fabio Gaetano Galeffi.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 aprile 2022, *Omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva respinto il ricorso in primo grado per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L'appellante ha formulato unico articolato motivo di impugnazione, concernente violazione e falsa applicazione art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/73, eccesso di potere ed erronea presupposizione in diritto, ed ha così concluso: annullare la sentenza n. 320/2021 emessa in data 20 aprile 2021 dalla Corte dei Conti per la Puglia ed in riforma della stessa accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 e dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995.

L'Inps non si è costituito in appello.

Chiamato all'udienza del 5 ottobre 2023, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., stante l'assenza della difesa dell'appellante.

All'udienza del 18 gennaio 2024, le parti non sono comparse.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che la Sezione, all'udienza del 5 ottobre 2023, avendo constatato l'assenza del difensore dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - all'odierna udienza.

La predetta ordinanza a verbale - contenente, oltre al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., anche l'avvertenza che, ove il rappresentante della parte appellante non dovesse comparire per la seconda volta all'udienza di discussione fissata, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio - risulta regolarmente comunicata in data 16 ottobre 2023, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

È, infatti, acclarata la mancata comparizione del difensore di parte appellante all'udienza odierna del 18 gennaio 2024 ed a quella precedente del 5 ottobre 2023, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale comunicata alla parte assente.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese di difesa sono compensate ai sensi

dell'art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio; nulla per le spese della sentenza, stante la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello proposto da *OMISSIS* ed iscritto al n. **59953** del ruolo generale, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.; spese di difesa compensate; nulla per le spese della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

ESTENSORE

F.to Enrico Torri

F.to Fabio Gaetano Galeffi

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi